



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/85 del 22.5.2024

**Compensazioni alle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327). Disposizioni attuative.**

### **Sommario**

1. Oggetto, finalità e termini dell'intervento .....	2
2. Soggetto responsabile dell'attuazione .....	2
3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità .....	2
4. Criteri di ammissibilità .....	3
5. Area territoriale .....	4
6. Tipologia di aiuto e spese ammissibili .....	4
7. Forma e intensità dell'aiuto .....	4
8. Cumulo .....	5
9. Criteri di valutazione .....	5
10. Procedure di presentazione, istruttoria e pagamento delle richieste di indennizzo .....	7
11. Procedure di monitoraggio e controllo .....	7
12. Portata finanziaria e localizzazione .....	8
13. Pubblicazione e informazione .....	8
14. Altre disposizioni .....	8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **1. Oggetto, finalità e termini dell'intervento**

Il presente regime di aiuti è istituito al fine di compensare le micro, piccole e medie imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani).

L'aiuto viene attivato mediante apposito avviso a cura del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura.

Il regime di aiuti ha durata fino al 31/12/2025.

## **2. Soggetto responsabile dell'attuazione**

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dalle presenti direttive e dalla normativa di riferimento, in particolare dal Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327) e dalla normativa di riferimento del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA).

## **3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità**

Sono beneficiari dell'aiuto le micro, medie e piccole imprese che esercitano attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna.

Ai fini delle presenti direttive si definisce impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta (sono imprese acquicole le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura estensiva nelle lagune provviste di sistemi di ritenzione del prodotto ittico).

Può presentare domanda di indennizzo esclusivamente il soggetto titolare del titolo di disponibilità del bene in cui si esercita l'attività di pesca (esempio: in caso di concessione demaniale, può presentare la richiesta di indennizzo esclusivamente il titolare della concessione demaniale, indicato nell'atto di concessione<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Ad esempio, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione sia un Consorzio di cooperative, può presentare la richiesta di indennizzo solo il Consorzio e non le singole cooperative.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### 4. Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità per l'accesso all'indennizzo (i criteri sono individuati in linea con quelli previsti per la specifica operazione FEAMPA).

<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con le linee 3, 4 e 5 del Macro obiettivo 3 (MO3) del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA)
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale o operativa nella Regione Sardegna
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139
Il richiedente deve esercitare attività di acquacoltura estensiva in un compendio ittico della Sardegna dotati di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico nei quali si esercita l'acquacoltura estensiva e nei quali la presenza dei cormorani è attestata formalmente
Per i soggetti che operano nei compendi ittici assentiti in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna, il soggetto richiedente deve essere in regola con gli adempimenti previsti dall'atto di concessione con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all'invio delle statistiche del pescato
Il richiedente non è debitore dell'Amministrazione regionale (l'Amministrazione regionale non deve aver maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'approvazione dell'atto di concessione e liquidazione del beneficio medesimo)

Il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato misure preventive con metodi di difesa attiva e passiva (ad esempio reti anti predazione, cannoni a salve, emettitori di ultrasuoni, altri sistemi di dissuasione) e proporzionate al rischio di danno causato dal comportamento dei cormorani nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda.

## 5. Area territoriale

L'aiuto si applica ai compendi ittici dotati di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico nei quali si esercita l'acquacoltura estensiva e nei quali la presenza dei cormorani è attestata formalmente attraverso l'attività di censimento degli stessi, effettuata dalle amministrazioni competenti (Province di Oristano, Sud Sardegna, Nuoro, Sassari e Città metropolitana di Cagliari). In assenza dei censimenti aggiornati completi possono essere utilizzati i dati dei censimenti disponibili.

## 6. Tipologia di aiuto e spese ammissibili

I danni da risarcire possono includere i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti.

## 7. Forma e intensità dell'aiuto

La stima del danno è calcolata come prodotto del valore medio della produzione ittica per la biomassa totale predata dagli uccelli ittiofagi censiti nel periodo di riferimento.

$$\text{Stima danno} = V_m \times B_{\text{totale}}$$

$V_m$  = valore medio della produzione ittica (€) ottenuto dalla media dei prezzi forniti dai mercati ittici locali o altre fonti di dati stabilite, ridotti delle mancate spese sostenute (calcolate nella misura del 20%).

$B_{\text{totale}}$  = biomassa totale predata dai cormorani nel periodo di riferimento

$$B_{\text{totale}} = N_{\text{corm}} \times 0,359^2 \text{ Kg} \times \text{periodo di riferimento (giorni)}$$

---

<sup>2</sup> Dai dati scientifici disponibili risulta che la media della biomassa predata da un esemplare di uccello ittiofago (cormorano) è pari a 0,359 Kg/giorno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**N<sub>corn</sub>**= numero medio di cormorani giornaliero nel periodo di riferimento come rilevato dai censimenti periodici effettuati nella zona dall'autorità competente.

L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

#### Massimale per impresa

A ciascuna impresa può essere riconosciuto un importo massimo pari al valore della produzione ittica del periodo individuato, tenendo conto delle specie interessate dal danno.

#### Valore minimo indennizzabile

Non verranno indennizzati i danni stimati di importo pari o inferiore a € 1.000,00.

### 8. Cumulo

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione.

Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici.

L'aiuto non può essere cumulato con aiuti «*de minimis*».

### 9. Criteri di valutazione

I criteri per la selezione delle domande, predisposti in conformità ai criteri di selezione previsti per l'azione "Sostegno alle imprese di acquacoltura" dell'obiettivo specifico 2.1 del FEAMPA, sono riportati nella seguente tabella

OPERAZIONE A REGIA			
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>			
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0	5
		T2=SI C=1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0	5
		T2 (o media) <40 anni C=1	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

T3	Data di presentazione della domanda di sostegno per l'operazione di codice 31	Data min: C=1	10
		Data min < Data ≤ metà periodo di apertura bando: C=0,8	
		metà periodo di apertura bando < Data < Data max: C=0,6	
		Data max: C=0	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>			
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1	5
		R1=Piccola C=0,6	
		R1=Media C=0,2	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1	5
		R2=NO C=0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1	10
		R3=NO C=0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0	10
		R4=1 C=0,5	
		R4>1 C=1	
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R7)	R7=SI C=1	10
		R7=NO C=0	
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>			
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA) previsti nell'OS 2.1, Azione 7, del Piano Nazionale (PN) FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1	10
		Q1=bassa C=Min	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE			
SO6	Allevamento di specie autoctone	C=0 NO	10
		C=1 SI	
SO7	Metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici	C=0 NO	10
		C=1 SI	
SO8	Metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura	C=0 NO	10
		C=1 SI	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>

#### **10. Procedure di presentazione, istruttoria e pagamento delle richieste di indennizzo**

Al presente regime di aiuti è data attuazione attraverso un avviso pubblico approvato e pubblicato dal Direttore del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale nel rispetto delle presenti direttive, del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE, dei Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e n. 2021/1139 e dell'ulteriore normativa di riferimento del FEAMPA.

La procedura per la presentazione, istruttoria e selezione delle domande è descritta nell'avviso pubblico di cui sopra.

#### **11. Procedure di monitoraggio e controllo**

Al fine di consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento n. 2022/2473/UE, l'Agenzia Argea conserva registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui allo stesso Regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto.

L'Agenzia Argea verifica che durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca. Se nel corso di tale periodo risulta che il beneficiario non rispetta le norme di cui sopra, l'aiuto deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione. Argea provvede agli adempimenti necessari ai fini della restituzione dell'aiuto da parte del beneficiario.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 12. Portata finanziaria e localizzazione

L'importo totale del presente regime di aiuti è di euro **2.000.000,00**. Le risorse necessarie per finanziare l'aiuto sono quelle relative all'articolo 8 della Legge regionale n. 17/2023.

## 13. Pubblicazione e informazione

Il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito istituzionale, sito tematico "SardegnaEuropa", sezione "Aiuti di Stato":

- 1) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;
- 2) testo integrale della misura di aiuto;
- 3) informazioni previste su ciascun aiuto individuale superiore a euro 10.000.

Il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale trasmette alla Commissione la seguente documentazione:

- una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004<sup>3</sup> della Commissione, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.
- attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto secondo quanto disposto dal Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

## 14. Altre disposizioni

Gli atti di concessione del sostegno ai sensi del presente aiuto sono predisposti dall'Agenzia Argea in conformità alla normativa FEAMPA di riferimento e in particolare alle disposizioni relative Obiettivo specifico 2.1 azione 7 operazione 31.

A seguito dell'approvazione del metodo di calcolo dell'indennizzo in conformità con il metodo di cui alla presenti direttive e della modifica del Piano finanziario regionale FEAMPA, le risorse utilizzate nell'ambito del presente aiuto potranno essere rendicontate dall'Agenzia Argea sul FEAMPA.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e n. 2021/1139.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).